

CONTRIBUTI INPS I.V.S. COMMERCianti

ANNO 2006

Aliquote del contributo

- 17,79% sui redditi fino a euro 13.345,00;
- 17,79% sui redditi compresi fra euro 13.345,01 ed euro 39.297,00;
- 18,79% sui redditi compresi fra euro 39.297,01 ed euro 65.495,00.

Contributo minimo

- il reddito minimo sul quale calcolare il contributo è pari ad euro 13.345,00 (è quindi dovuto in ogni caso un contributo annuo minimo di euro 2.374,08, pari al 17,79% di euro 13.345,00, ridotto ad euro 1.973,73 – cioè al 14,79% di euro 13.345,00 - per i collaboratori di età inferiore a 21 anni). L'importo del contributo minimo viene calcolato dall'INPS ed è contenuto nei modelli di pagamento con gli importi prestampati che verranno spediti dall'Istituto.

Contributo eccedente il minimale e contributo massimo

- sul reddito eccedente l'importo di euro 65.495,00 non è dovuto alcun contributo (è quindi dovuto un contributo annuo massimo di euro 11.913,54 per il titolare e di euro 9.948,69 per i collaboratori di età inferiore a 21 anni). Il contributo sul reddito eccedente il minimale deve essere calcolato dall'iscritto.

Reddito imponibile – modalità di calcolo

- l'imponibile sul quale calcolare l'importo del contributo dovuto è costituito dalla somma di tutti i redditi di impresa del soggetto assicurato e non soltanto dal reddito dell'attività che ha dato titolo all'iscrizione (per esempio, per un commerciante che oltre al reddito della sua impresa commerciale possiede anche un reddito di partecipazione in una società di persone, l'imponibile soggetto a contributo è costituito dalla somma dei due redditi).

Giovani collaboratori commerciali

- per i collaboratori di età inferiore a 21 anni le aliquote del contributo sopra indicate sono ridotte del 3%.

Agevolazioni per i soggetti di età superiore a 65 anni

- I soggetti di età superiore a 65 anni, titolari di pensione INPS, che proseguono l'attività hanno diritto ad una riduzione del 50% dei contributi dovuti. Per gli iscritti per i quali la

pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto del 50%.

Periodi di iscrizione inferiori all'anno

- In caso di iscrizione per una parte dell'anno i contributi vengono rapportati a mese (coloro che si sono iscritti successivamente al 1° gennaio 1996 non possono riportare a mese il massimale).

Norme particolari per i soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti dopo il 1° gennaio 1996

- I soggetti che si sono iscritti per la prima volta alla gestione INPS commercianti dopo il 1° gennaio 1996 – o che non possono vantare una anzianità contributiva precedente a tale data - sono soggetti ad un massimale diverso: il contributo è dovuto sino ad un reddito di euro 85.478,00 (è quindi dovuto un contributo annuo massimo di euro 15.668,35 per il titolare e di euro 13.104,01 per i collaboratori di età inferiore a 21 anni). In questo caso, inoltre, l'importo del massimale annuo non è frazionabile in ragione mensile.

Contribuzione per le prestazioni di maternità

- Il contributo per le prestazioni di maternità è determinato nella misura fissa di euro 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione commercianti. Nei modelli F24 per il pagamento dei contributi sul minimale questo importo (euro 7,44 per l'anno 2006) verrà sommato agli importi dovuti sul predetto minimale.

L'acconto del contributo

- L'acconto sul reddito eccedente il minimale deve essere versato in due rate di uguale importo ed è pari al 100% del contributo calcolato sui redditi dell'anno precedente (redditi anno 2005). Il saldo dovrà essere calcolato con riferimento ai redditi del 2006.

SCADENZE DEI VERSAMENTI

16 MAGGIO 2006: 1° rata del contributo fisso dovuto sul minimale (l'importo è contenuto nel modello prestampato inviato dall'INPS).

31 MAGGIO 2006: 1° rata dell'acconto per l'anno 2006 e saldo per l'anno 2005 sul reddito eccedente il minimale (gli importi devono essere calcolati dall'interessato).

16 AGOSTO 2006: 2° rata del contributo fisso dovuto sul minimale (l'importo è contenuto nel modello prestampato inviato dall'INPS).

16 NOVEMBRE 2006: 3° rata del contributo fisso dovuto sul minimale (l'importo è contenuto nel modello prestampato inviato dall'INPS).

30 NOVEMBRE 2006: 2° rata dell'acconto per l'anno 2006 sul reddito eccedente il minimale (l'importo deve essere calcolato dall'interessato).

16 FEBBRAIO 2007: 4° e ultima rata del contributo fisso dovuto sul minimale (l'importo è contenuto nel modello prestampato inviato dall'INPS).

31 MAGGIO 2007: saldo per l'anno 2006 sul reddito eccedente il minimale (l'importo deve essere calcolato dall'interessato).

I versamenti devono essere effettuati mediante il modello di pagamento unificato (F24) ed è ammessa la compensazione con eventuali crediti.

Devono essere utilizzati i modelli inviati dall'INPS o, se si compila autonomamente il modello, devono essere riportati in modo assolutamente completo e preciso i codici indicati dall'INPS nella sezione INPS del modello F24 per ognuna delle diverse scadenze suddette per evitare che i versamenti non siano correttamente registrati negli archivi dell'Istituto.

VERSAMENTI DEI COLLABORATORI

I versamenti dei contributi dovuti per eventuali collaboratori dell'impresa familiare devono essere effettuati dal titolare dell'impresa mediante il modello unificato di pagamento (F24) utilizzando le apposite causali, i codici ed il numero di posizione del collaboratore indicati dall'INPS nel modello riferito al titolare. Per le scadenze dei versamenti e le modalità di calcolo vale quanto indicato in precedenza.

COMPENSAZIONI DI CREDITI CONTRIBUTIVI NEL 2005

Se nel corso del 2005 sono stati utilizzati crediti per contributi INPS commercianti versati in eccedenza sul minimale per l'anno 2004 per compensare all'interno del modello unificato di versamento (F24) altri debiti contributivi o fiscali, l'importo di detti crediti compensati deve essere considerato un rimborso di oneri deducibili di anni precedenti ed indicato come reddito da sottoporre a tassazione nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2005.

Gravellona Toce, 17 febbraio 2006.

Dr. Rag. Francesco Roman (1)

(1)
ragioniere commercialista e revisore contabile
con Studio a Gravellona Toce (VB)
Corso Guglielmo Marconi N. 22
<http://www.studioroman.it>